



**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
AI SENSI DELL'ART. 26 L.P. 16/2015**

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 del servizio trasloco, custodia e successivo trasloco di 29 armadi a 2 ante situati nelle nostre aule presso la sede di via K. Wolf 44 Merano –
Codice C.I.G.: **Z572E0E702**

premesso che si rende necessario provvedere l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per adattare le aule didattiche favorendo il necessario distanziamento degli studenti in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002: "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", **per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della l.p. 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni comparabili con quelli da acquisire in particolare: servizi di traslochi

Ritenuto di procedere

all'affidamento diretto per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015, a seguito di indagine di mercato;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che

in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto (si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. 81/2008) non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Precisato che:

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di lettera d'incarico;

Visti:

- la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di "Disciplina del procedimento amministrativo"
- il d.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010
- il Regolamento d'Istituto - Deliberazione del Consiglio d'Istituto nr.1 del 28/11/2018
- il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445
- il d.lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6;

Gleichgestellt anerkannt
Dekret A.D. n. 120/17.1-11.07.02

Scuola Paritaria
Decreto D.R. n. 120/17.1-11.07.02





Dato atto che:

- è stata svolta una indagine di mercato consultando gli operatori economici iscritti nell'elenco telematico sul Sistema Informativo Contratti Pubblici (Bandi Alto Adige) nel rispetto del principio di rotazione;
- sono stati consultati i seguenti operatori economici: Roger`s Traslochi - Cupido Traslochi di Pietropoli Stellio e Facchini Verdi Società Cooperativa ed hanno risposto alla consultazione i seguenti operatori economici: Roger`s Traslochi, Cupido Traslochi e Facchini Verdi Società Cooperativa
- è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall'operatore economico Roger`s Traslochi in quanto il suo preventivo è risultato essere il più economico rispetto a quello inviato da Cupido Traslochi di Pietropoli Stellio e a quello inviato da Facchini Verdi Società Cooperativa;
- l'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio.
- L'appalto è stato registrato con CIG **Z572E0E702**
- La spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti;

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura in oggetto all'operatore economico Roger`s Traslochi; per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di IVA) non viene richiesta alcuna garanzia definitiva;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico;

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 37 l.p. 16/2015;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici

M.A.Pascarella
Direttrice
(sottoscritto digitalmente)